

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 11/03/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 57

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Contributi volontari anno 2015: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.**

SOMMARIO:

- 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.*
- 2. Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.*
- 3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)*
- 4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.*
- 5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti.*
- 6. Versamenti volontari nella Gestione separata.*
- 7. Chiarimenti*

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.

L'ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2013 - dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014, pari al **0,20%**.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell'indice ISTAT, pertanto, per l'anno 2015:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **€ 200,76**;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 L. 438/92) è di **€ 46.123,00**;
- il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è di **€ 100.324,00**.

Dal 1° gennaio 2015, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall'incremento dello 0,50%, come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ed è pari al **32,87%**.

L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al **27,87%** (allegato 1).

Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2015 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.

Anno	Retr. minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art. 2 co.18, L. 335/95	Aliquota IVS
2015	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	32,87%
2014	€ 200,35	€ 46.031,00	€ 100.123,00	32,37%
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	"
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	"
2010	€ 184,39	€ 42.364,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	"
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	"
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	"

2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	"
2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%
2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	"
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	"
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%
1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%

2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell'evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAl) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al **33,00 %**.

Per i proscrittori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all'anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai fondi complementari:

- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se **non hanno aderito** ai fondi complementari, si conferma l'aliquota del **40,82%**;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che **hanno aderito** ai Fondi complementari, l'aliquota da applicare è pari al **37,70%** (a seguito della riduzione prevista dall'art. 1 del D.Lgs.164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al **38,00%**.

Per individuare l'aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice "tipo lavoratore" indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

X3 = aliquota **IVS** del **40,82%**

Y3 = aliquota **IVS** del **37,70%**

Z3 = aliquota **IVS** del **38,00%**

3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)

Per l'anno 2015 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all'anno 2014, che si conferma quindi pari al

32,65%.

4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell'anno 2015, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2015

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003947	27,76% 0,996053	27,87% 1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003887	28,19% 0,996113	28,30% 1,000000
PESCATORI soggetti alla legge 250/58	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010506	10,36% 0,989494	10,47% 1,000000
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010055	10,83% 0,989945	10,94% 1,000000
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,010579	12,86% 0,989421	12,9975% 1,000000

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2015

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003347	32,76% 0,996653	32,87% 1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003887	28,19% 0,996113	28,30% 1,000000
PESCATORI soggetti alla legge 250/58	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007383	14,79% 0,992617	14,90% 1,000000
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007550	14,46% 0,992450	14,57% 1,000000
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,007890	17,29% 0,992110	17,4275% 1,000000

5. Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. [circolare n. 96 del 2003](#)).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	22,65 %	22,74 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni	19,65 %	19,74 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2015. I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI

*Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/1/2015)*

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
		22,65 %	19,65 %
1 Fino a € 15.548	15.548	293,47	254,60
2 da € 15.549 a € 20.644	18.097	341,58	296,34
3 da € 20.645 a € 25.740	23.193	437,77	379,79
4 da € 25.741 a € 30.836	28.289	533,95	463,23
5 da € 30.837 a € 35.932	33.385	630,14	546,68
6 da € 35.933 a € 41.028	38.481	726,33	630,13
7 da € 41.029 a € 46.122	43.576	822,50	713,56
8 da € 46.123	46.123	870,57	755,26

COMMERCianti

*Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2015)*

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
		22,74%	19,74%
1 Fino a € 15.548	15.548	294,63	255,76
2 da € 15.549 a € 20.644	18.097	342,94	297,70
3 da € 20.645 a € 25.740	23.193	439,51	381,52
4 da € 25.741 a € 30.836	28.289	536,08	465,35
5 da € 30.837 a € 35.932	33.385	632,65	549,18
6 da € 35.933 a € 41.028	38.481	729,21	633,01

7	da € 41.029 a € 46.122	43.576	825,77	716,83
8	da € 46.123	46.123	874,03	758,72

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

6. Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2015, al 27% per i professionisti ed al 30% per i collaboratori e figure assimilate. Poiché nel 2015 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.664,40 su base annua e € 388,70 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale proscrittore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall' art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.

7. Chiarimenti

A seguito di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

7.1 Autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori interessati da contratto di lavoro intermittente.

Da parte di più Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito all'utilizzo dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente, non interessati dall'obbligo di disponibilità (punto 7 circ. n. 33 del 20/03/2014).

Inoltre, è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria ai lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra.

Come è noto, il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. da 33 a 40, del D.Lgs. 276/2003, prevede due tipologie: una caratterizzata dall'obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un'indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; l'altra, invece, caratterizzata dall'assenza di un obbligo di disponibilità da parte del lavoratore con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura

solo al momento in cui il lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro.

Facendo seguito a quanto illustrato al punto 7 della circolare n. 33 del 20 marzo 2014, si conferma e si precisa quanto segue:

a) Lavoratore intermittente con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro.

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria non può essere concessa, in quanto l'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione e concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

La presenza di tale indennità costituisce causa ostativa anche al pagamento della contribuzione volontaria per i soggetti già autorizzati.

b) Lavoratore intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro.

Nel caso in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l'obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell'indennità di disponibilità, è possibile, ove ne sussistano i requisiti, procedere al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria secondo le disposizioni di carattere generale di cui all'art. 5 e successivi del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Ciò in quanto, nella fattispecie in esame, il vincolo contrattuale per il lavoratore si instaura solo al momento in cui lo stesso risponde facoltativamente alla chiamata del datore di lavoro (circ. 41 del 13 marzo 2006).

Il contratto di lavoro intermittente che non preveda l'obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell'indennità, è "un rapporto privo di qualsiasi garanzia in ordine sia all'effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura" (Interpello Ministero Lavoro n. 48 del 3/10/2008) e, pertanto, non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione nei periodi intercorrenti tra un periodo lavorativo e l'altro.

Qualora l'interessato chieda l'autorizzazione ai versamenti integrativi della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di lavoro intermittente e faccia anche valere i requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria potrà, a domanda, essere autorizzato alla prosecuzione volontaria.

In tali ipotesi:

- l'autorizzazione ai versamenti integrativi, rilasciata ex art. 36, comma 7, del D.Lgs. 276/2003 potrà essere utilizzata per la sola integrazione dei periodi correlati al lavoro intermittente;
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 184/1997, avrà efficacia a tempo indeterminato e consentirà la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata, oltre che delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.

L'utilizzo di ciascuna delle autorizzazioni comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno avvenire:

- entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, se finalizzati all'integrazione dei periodi di lavoro intermittente (pagamento in *unica soluzione*);
- entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla cessazione dell'attività lavorativa (pagamento *trimestrale*, per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente).

7.2 - Autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro a tempo parziale. Sostituzione allegato 4 alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006.

A chiarimento di alcune segnalazioni pervenute dalle Sedi si precisano e sostituiscono con quanto segue gli esempi dell'allegato 4 alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006, in merito alla determinazione della retribuzione imponibile utile per il calcolo del contributo volontario in costanza di lavoro con contratto part-time.

1° esempio

Domanda presentata in data 15 novembre 2004
da un assicurato che ha cessato l'attività in data 31/12/2002

Quinquennio anteriore alla domanda: 16/11/1999 – 15/11/2004

Periodo lavorativo complessivo: 1/9/2000 – 31/12/2002, per n. 122 settimane
(18 + 26 + 26 + 52)

Periodo di attività a part-time: 1/7/2001 – 31/12/2002

Il requisito contributivo di un anno nel quinquennio anteriore alla domanda risulta perfezionato

N.B. per la verifica del requisito si prendono in considerazione le settimane utili per il diritto a pensione

L'importo del contributo volontario dovuto per l'integrazione di un periodo di lavoro part-time deve essere quantificato sul **valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nel periodo stesso**, escludendo dal calcolo le eventuali retribuzioni percepite nello stesso anno in costanza di lavoro a tempo pieno e/o per altro periodo di lavoro a part-time.

anno	settimane		retribuzione	sett.riconoscibili		sett.integrabili	
	diritto	misura		diritto	misura	diritto	misura
2000	18	18	€ 7.062,04	18	18	==	==
2001	26	26	€ 11.513,89	26	26	==	==
2001	26	16	€ 6.905,03	26	16	==	10
2002	52	32	€ 14.183,00	52	32	==	20

L'interessato chiede di integrare gli anni di attività a part-time relativi agli anni 2001 e 2002.

Dal prospetto sopra proposto si rileva:

- nell'anno 2001, un periodo di attività a tempo pieno (26 settimane diritto e 26 settimane misura) e l'altro a tempo parziale (26 settimane diritto e 16 settimane misura);
- nell'anno 2002, solo attività a tempo parziale (52 settimane diritto e 32 settimane misura).

Ai fini del calcolo del contributo volontario integrativo relativo all'anno 2001:

- si prende in considerazione solo la quota di imponibile relativa al periodo di lavoro part-time, escludendo la quota di retribuzione percepita per attività a tempo pieno;
- si determina il valore della retribuzione media settimanale da assoggettare al contributo volontario (secondo l'aliquota IVS del 29,07%), dividendo l'importo del predetto imponibile per il numero delle settimane di part-time utili ai fini della misura della pensione.

anno	retribuzione imponibile complessiva	Settimane utili misura pensione	retribuzione media settimanale	Contributo volontario settimanale
2001	€ 6.905,03	16	€ 431,57	€ 125,46

Con analogo procedimento si determinano la retribuzione media settimanale e la contribuzione volontaria integrativa da versare per l'anno 2002, prendendo in considerazione l'intero imponibile che – in questo caso – è riferito esclusivamente ad attività part-time.

anno	retribuzione imponibile complessiva	settimane utili misura pensione	retribuzione media settimanale	Contributo volontario settimanale
2002	€ 14.183,00	32	€ 443,22	€ 128,85

Una volta effettuato il versamento per le settimane autorizzate, l'anzianità contributiva e l'imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

anno	settimane		Imponibile	Imponibile da crt. volontari	Imponibile complessivo
	diritto	misura			
2001	52	42 + 10	€ 18.418,92	€ 4.315,70	€ 22.734,62
2002	52	32 + 20	€ 14.183,00	€ 8.864,40	€ 23.047,40

2° esempio
 Domanda presentata in data 25 ottobre 2004
 da un assicurato che ha cessato l'attività in data 31/8/2004

Quinquennio anteriore alla domanda: 26/10/1999 – 25/10/2004

Periodo lavorativo complessivo: 1/1/2000 – 31/8/2004, per n. 243 settimane (52+52 +52 + 52 + 35)

Periodo di attività a part-time: 1/1/2002 – 31/8/2004

Settimane a part-time, dichiarate dal datore di lavoro ai fini del diritto = 139

Settimane a part-time, effettivamente utili ai fini del diritto = 86

Il requisito contributivo di un anno nel quinquennio anteriore alla domanda risulta perfezionato
 Sembrerebbe anche perfezionato il requisito dei tre anni nel quinquennio anteriore alla domanda, salvo verifica

N.B. per la verifica dei requisiti si prendono in considerazione le settimane utili per il diritto a pensione

anno	settimane		retribuzione	minimale settimanale	Sett.riconoscibili		sett.integrabili	
	diritto	misura			diritto	misura	diritto	misura
2000	52	52	€ 11.563,00	€ 149,07	52	52	==	==
2001	52	52	€ 12.082,00	€ 152,94	52	52	==	==
2002	52	21	€ 4.974,00	€ 157,08	32	21	==	31
2003	52	21	€ 5.146,00	€ 160,85	32	21	==	31
2004	35	14	€ 3.518,00	€ 164,87	22	14	==	21

Dalla tabella proposta si rileva che

b. per il 2000 e il 2001, lavorati a tempo pieno, la retribuzione media settimanale (imponibile/settimane lavorate) supera il valore del minimale (si riconoscono perciò tutte le 52 settimane)

c. per gli anni successivi la retribuzione media settimanale (imponibile/settimane lavorate) risulta sempre inferiore al minimale (l'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere contratta, in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983)

L'anzianità contributiva complessiva, pari a 190 settimane, consente l'integrazione dei periodi di part-time. L'interessato sarà pertanto autorizzato a versare 31 settimane per gli anni 2002 e 2003 e 21 settimane per il 2004.

Tale anzianità contributiva consente di procedere anche all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Calcolo del contributo volontario per i periodi di part-time - Si applica l'aliquota contributiva IVS vigente nell'anno interessato alla retribuzione media settimanale dello stesso anno, ottenuta dividendo l'imponibile complessivo per le settimane utili ai fini della misura della pensione.

anno	retribuzione imponibile complessiva	settimane utili misura pensione	retribuzione media settimanale
2002	€ 4.974,00	21	€ 236,86
2003	€ 5.146,00	21	€ 245,05
2004	€ 3.518,00	14	€ 251,29

Una volta effettuato il versamento per le settimane autorizzate, l'anzianità contributiva e l'imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

anno	settimane		Imponibile	Imponibile da ctr. volontari	Imponibile complessivo	Minimale art. 7, L. 638
	diritto	misura				
2002	52	21 + 31	€ 4.974,00	€ 7.342,66	€ 12.316,66	€ 8.168,16
2003	52	21 + 31	€ 5.146,00	€ 7.596,55	€ 12.742,55	€ 8.364,20
2004	35	14 + 21	€ 3.518,00	€ 5.277,09	€ 8.795,09	€ 5.770,45

Come sopra evidenziato, l'imponibile di ciascun anno risulta superiore al rispettivo minimale. Conseguentemente, effettuati i versamenti volontari integrativi, l'interessato potrà contare, per ciascun anno, sull'anzianità massima sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura della pensione.

Tenendo conto delle 52 settimane relative al 2000 e al 2001 e delle 86 settimane a part-time, effettivamente utili ai fini del diritto, l'interessato può ottenere anche l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Pertanto, avendo cessato l'attività lavorativa il 31 agosto 2004 e presentato la domanda il 25 ottobre 2004, potrà essere autorizzato a decorrere dal 30 ottobre 2004 (1° sabato

successivo) ed effettuare versamenti per i periodi privi di copertura assicurativa nei sei mesi precedenti la domanda.

Calcolo del contributo volontario dovuto dal 30 ottobre 2004 e per il periodo pregresso

Il contributo volontario deve essere calcolato applicando l'aliquota contributiva IVS (29,57%) alla retribuzione media settimanale **percepita** nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, ottenuta utilizzando l'imponibile relativo alle **ultime 52 settimane** utili ai fini della misura della pensione, cioè delle 14 settimane del 2004, 21 settimane del 2003 e 17 delle 21 relative al 2002.

Imponibile = € **12.690,58** = € 3.518,00 + € 5.146,00 + 4.026,58 (17/21 di € 4.974,00)
 Retribuzione media settimanale = € **244,05**
 Contributo volontario settimanale = € **72,17** (244,05 x 29,57%)

3° esempio

Domanda presentata in data 25 ottobre 2004
 da un assicurato che ha cessato l'attività in data 31/8/2004

Si ripropone l'esempio n. 2, ipotizzando che l'interessato chieda di coprire volontariamente, ai fini della misura della pensione, solo il numero di **settimane strettamente necessario** a raggiungere – in ciascuno degli anni interessati da part-time – la copertura intera ai fini del diritto a pensione.

Quinquennio anteriore alla domanda: 26/10/1999 – 25/10/2004

Periodo lavorativo complessivo: 1/1/2000 – 31/8/2004, per n. 243 settimane (52+52 +52 + 52 + 35)

Periodo di attività a part-time: 1/1/2002 – 31/8/2004

settimane dichiarate dal datore di lavoro ai fini del diritto = 139 settimane effettivamente utili ai fini del diritto = 86

settimane da "recuperare" ai fini del diritto = 53 (139 – 86)

anno	settimane		retribuzione	minimale settimanale	Sett.riconoscibili		Sett.integrabili	
	diritto	misura			diritto	misura	diritto	misura
2000	52	52	€ 11.563,00	€ 149,07	52	52	==	==
2001	52	52	€ 12.082,00	€ 152,94	52	52	==	==
2002	52	21	€ 4.974,00	€ 157,08	32	21	==	31
2003	52	21	€ 5.146,00	€ 160,85	32	21	==	31
2004	35	14	€ 3.518,00	€ 164,87	22	14	==	21

Per tutti gli anni interessati da part-time, la retribuzione media settimanale (imponibile/settimane lavorate) risulta inferiore al rispettivo minimale.

Deve essere conseguentemente riconosciuta un'anzianità contributiva inferiore a quella denunciata dal datore di lavoro ai fini del diritto per ciascuno di detti anni (vedi colonna "Settimane riconoscibili-diritto").

Calcolo dei contributi volontari per i periodi di part-time (01.2002/08.2004)

anno	retribuzione imponibile	settimane utili misura	retribuzione media
------	-------------------------	------------------------	--------------------

	complessiva	pensione	settimanale
2002	€ 4.974,00	21	€ 236,86
2003	€ 5.146,00	21	€ 245,05
2004	€ 3.518,00	14	€ 251,29

Poiché l'interessato, per ciascun anno di part-time, intende effettuare i versamenti strettamente necessari a raggiungere l'anzianità massima ai fini del diritto a pensione, il numero dei contributi volontari necessari sarà pari al risultato, arrotondato per eccesso, ottenuto dividendo l'imponibile da maturare per la retribuzione media settimanale (imponibile maturato diviso settimane utili ai fini della misura della pensione)

anno	Sett.	Imponibile minimo richiesto	Imponibile maturato	Imponibile da maturare	settimane misura	retribuzione settimanale	settimane di VV
2002	52	€ 8.168,16	€ 4.974,00	€3.194,16	21	€ 236,86	14
2003	52	€ 8.364,20	€ 5.146,00	€3.218,20	21	€ 245,05	14
2004	35	€ 5.770,45	€ 3.518,00	€2.252,45	14	€ 251,29	9

Una volta effettuato il versamento per le settimane autorizzate, l'anzianità contributiva e l'imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

anno	settimane		Imponibile	Imponibile da ctr.volontari	Imponibile complessivo
	diritto	misura			
2002	52	21 + 14	€ 4.974,00	€ 3.316,04	€ 8.295,04
2003	52	21 + 14	€ 5.146,00	€ 3.430,70	€ 8.576,70
2004	35	14 + 9	€ 3.518,00	€ 2.261,61	€ 5.779,61

Come sopra evidenziato, l'imponibile di ciascun anno risulta superiore al rispettivo minimale. Conseguentemente, effettuati i versamenti volontari integrativi, l'interessato potrà contare - per ciascun anno - sull'anzianità massima ai fini del diritto a pensione e su un incremento di 37 settimane ai fini della misura della pensione.

4° esempio
lavoratore a part-time misto, che ha presentato domanda il 30/10/2004 in costanza di attività lavorativa.
La prestazione lavorativa avviene a settimane alterne, per 26 nell'anno, con prestazione ad orario ridotto

Quinquennio anteriore alla domanda: 31/10/1999 – 30/10/2004

Periodo lavorativo complessivo: 1/5/1998 – 30/10/2004, per n. 170 settimane dichiarate dal datore di lavoro ai fini del diritto = 170

settimane effettivamente utili ai fini del diritto = 154

Il requisito contributivo (1 anno nel quinquennio) risulta maturato

Per gli anni di part-time fino al 2002, la retribuzione media settimanale (imponibile/settimane lavorate) risulta inferiore al rispettivo minimale, con conseguente riconoscimento di un'anzianità contributiva inferiore a quella denunciata dal datore di lavoro ai fini del diritto per ciascuno di detti anni (vedi colonna "Settimane riconoscibili-diritto").

2002	+ 28	€ 8.168,16	€3.645,00	€10935,21	13	€ 280,39	+ 17
2003	+ 26	==	€4.146,00	€12438,27	13	€ 318,93	+ 39

Una volta effettuato il versamento per le settimane autorizzate, l'anzianità contributiva e l'imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

anno	settimane		Imponibile	Imponibile da ctr.volontari	Imponibile Complessivo
	diritto	misura			
1999	26	13 + 4	€ 3.057,43	€ 940,76	€ 3.998,19
2000	26	13 + 3	€ 3.302,23	€ 762,06	€ 4.064,29
2001	26	13 + 2	€ 3.588,35	€ 552,06	€ 4.140,41
2002	52	13 + 17	€ 3.645,00	€ 10.935,21	€ 14.580,21
2003	52	13 + 39	€ 4.146,00	€ 12.438,27	€ 16.854,27

I versamenti relativi agli anni dal 1999 al 2001, incrementando l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione ed il corrispondente imponibile, consentono di recuperare le settimane abbattute dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n.638/1983.

Il versamento di 39 contributi settimanali relativi al 2002 costituirà:

- per 13 settimane, un'integrazione del periodo lavorato ad orario ridotto dichiarato dall'azienda (26 diritto e 13 misura, che diventano 26 per il diritto e 26 per la misura con conseguente recupero delle settimane abbattute dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983);
- per 26 settimane, un versamento a copertura delle settimane durante le quali non è stata prestata alcuna attività (26 settimane utili per diritto e misura).

Il versamento di 39 contributi settimanali relativi al 2003 costituirà:

- per 13 settimane, un'integrazione del periodo lavorato ad orario ridotto dichiarato dall'azienda (26 diritto e 13 misura, che diventano 26 per il diritto e 26 per la misura);
- per 26 settimane, un versamento a copertura delle settimane durante le quali non è stata prestata alcuna attività (26 settimane utili per diritto e misura).

Il Direttore Generale
Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.